

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 luglio 2014, n. 439

Recepimento Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici" e approvazione dello Standard formativo relativo al conduttore di impianti termici, in attuazione dell'articolo 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

Oggetto: Recepimento Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante “Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici” e approvazione dello Standard formativo relativo al conduttore di impianti termici, in attuazione dell’articolo 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 Febbraio 2002, n.6 “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “ Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n.69”;

Visto il D.M. 12 agosto 1968, “Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”;

Vista la D.G.R. 11 settembre 2012, n. 452 avente per oggetto: “Istituzione di un Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi”. Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento;

Considerato che l’art. 287, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, prevede due gradi di abilitazione:

-il patentino di primo grado che abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824; il

patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado;
- il patentino di secondo grado che abilita alla conduzione degli altri impianti.

Considerato che il comma 1 dell'articolo 287 del D.Lgs. n.152/2006, come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera a, del D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, prevede, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, l'obbligo di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità indicata dalla legge regionale;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 287 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera b, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, stabilisce che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità di frequentare un corso di formazione con conseguente superamento dell'esame finale, così come previsto dal comma 1 del medesimo art. 287;

Considerato che il comma 6 del medesimo articolo 287, così come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera d, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, prevede che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resti quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 agosto 1968;

Preso atto che in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in data 25 maggio 2011, è stato siglato un Accordo recante le "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici", ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e successive modifiche ed integrazioni, volto a disciplinare la formazione del personale ai fini dell'acquisizione del patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti termici;

Preso atto inoltre che il comma 1, l'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", così come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera a, del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, prevede che siano le Regioni a dover definire le modalità di compilazione, tenuta ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione di impianti termici e che tale registro è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso altra autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità incaricata dei controlli sugli impianti termici civili e presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Rilevata la necessità di attivare i corsi di cui al comma 1, dell'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera a, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, in base alle succitate linee guida condivise in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che prevedono che sia la Regione a disciplinare la formazione del personale, provvedendo alla definizione, programmazione ed organizzazione, sulla base dei fabbisogni locali rilevati sul territorio e sulla base degli elementi comuni definiti, dei percorsi formativi e dei relativi esami finali, il cui superamento è considerato requisito essenziale per l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

Ritenuto, pertanto, di procedere al recepimento del citato Accordo in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2011, al fine di garantire che la formazione per l'acquisizione del patentino di abilitazione di secondo grado alla conduzione degli impianti termici si basi su standard professionali e formativi minimi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da garantire il riconoscimento e la mobilità della figura professionale sull'intero territorio nazionale;

D e l i b e r a

- 1) di recepire l'Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
- 2) di approvare lo Standard formativo relativo al conduttore di impianti termici, in attuazione dell'articolo 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);
- 3) di stabilire che restano valide le abilitazioni conseguite per la conduzione di impianti termici effettuati ai sensi del D.M. 12 agosto 1968, se autorizzati dalle Amministrazioni Provinciali, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta di generatori di vapore, ai sensi del Regio Decreto n. 824/1927, consente il rilascio, da parte dell'Amministrazione Provinciale competente per

territorio, del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, senza la necessità di svolgere la formazione di cui al precedente punto 2;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www.regione.lazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Allegato 1



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/69/CR8c/C9

LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER I PERCORSI ABILITANTI

ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

PREMESSA

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.

STANDARD FORMATIVO DEI PERCORSI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

La formazione del conduttore di impianti termici è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli **elementi minimi comuni** definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008,

e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Ambito di competenza: CONDUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

CONOSCENZE

Elementi di termotecnica

La combustione

Tecniche di riscaldamento dell'acqua

Caratteristiche e tipologie degli impianti termici

Dispositivi di controllo e sicurezza

Tecniche di regolazione dell'impianto

Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti

Tecniche di analisi del consumo energetico

Normativa di settore

Elementi di manutenzione impianti termici

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

La durata minima del percorso di formazione è di 90 ore, fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, inerenti il riconoscimento di crediti formativi.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E ATTESTAZIONE

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- o Denominazione del soggetto formatore
- o Dati anagrafici del corsista
- o Titolo del corso e normativa di riferimento
- o Durata del corso
- o Firma del soggetto formatore

L'attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado (ai sensi dell'art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152) alla conduzione degli impianti termici.

Le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione.

Le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

Roma, 25 maggio 2011

ALLEGATO 2



Standard formativo relativo alla formazione del
“Conduttore di impianti termici”

Ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. 3 APRILE 2006, n. 152 s.m.i.

**Standard formativo del corso di formazione per
"Conduttore di impianti termici"**

Premessa	<p>L'art. 287, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", s.m.i., prevede due gradi di abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; - il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. <p>Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.</p> <p>In sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in data 25 maggio 2011, è stato siglato un Accordo recante le "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici", ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", s.m.i. ,</p>
Figura professionale	<p>Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.</p>
Durata del corso	<p>La durata minima dei percorsi è di 90 ore.</p>
Requisiti di accesso al corso	<p>Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - età non inferiore ai 18 anni; - diploma di scuola secondaria di 1° grado. <p>Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.</p> <p>Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.</p>

Soggetti formatori	<p>I corsi di qualificazione tecnico-professionale possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia Formazione Continua o Formazione Superiore – settori di accreditamento codici ISFOL-ORFEO coerenti con il profilo sopradescritto - previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.</p> <p>Tutti i soggetti formatori devono dimostrare di disporre di docenti in possesso dei titoli previsti dall'art. 12 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17 e comprovata esperienza formativa e/o professionale, almeno biennale, nelle aree disciplinari del corso.</p>
Frequenza	<p>E' consentito un massimo di assenze pari al 20 % del monte ore complessivo. Superata tale percentuale il discente non potrà essere ammesso a sostenere la prova finale.</p>
Verifica finale di apprendimento	<p>Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure nel rispetto della normativa vigente in materia e deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione di una situazione lavorativa volta a verificare la consapevolezza del ruolo; - colloquio orale. <p>Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato</p>
Composizione Commissione di verifica finale	<p>La Commissione di esame per la qualifica è composta secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 23/92.</p>
Certificazione finale	<p>Al termine del corso, al candidato che avrà superato la prova finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione del soggetto formatore - titolo del corso - legislazione di riferimento - periodo di svolgimento - dati anagrafici del corsista - firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato

**Contenuti minimi per la formazione del Conduttore di impianti termici
di cui all'art 287 della legge n. 152/2006**

Conoscenze	<ul style="list-style-type: none">• Elementi di termotecnica• La combustione• Tecniche di riscaldamento dell'acqua• Caratteristiche e tipologie degli impianti termici• Dispositivi di controllo e sicurezza• Tecniche di regolazione dell'impianto• Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti• Tecniche di analisi del consumo energetico• Normativa di settore• Elementi di manutenzione impianti termici
Abilità	<ul style="list-style-type: none">• Applicare procedure di accensione dell'impianto termico• Applicare procedure di spegnimento dell'impianto termico• Applicare tecniche per l'analisi comparativa del consumo energetico• Utilizzare gli strumenti di controllo dell'impianto termico• Utilizzare gli strumenti di regolazione dell'impianto termico• Applicare procedure di intervento in caso di malfunzionamento• Utilizzare tecniche di redazione documentazione di conduzione impianto• Utilizzare tecniche di contenimento della fuliggine e dei fumi neri• Utilizzare dispositivi di protezione individuali